

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 04-04-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura totale al transito veicolare e pedonale della strada vicinale "Piano" a seguito di smottamento e dissesto idrogeologico a tutela della pubblica incolumità.

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di aprile, il Sindaco **Zulli Mario**

PREMESSO CHE:

- l'intero territorio della Regione Abruzzo è stato colpito da una violenta ed eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da precipitazioni intense e diffuse;
- il territorio di Gessopalena è stato investito da precipitazioni intense e persistenti che, determinando la saturazione del suolo, hanno innescato diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico e compromesso la viabilità, con un sensibile incremento del rischio di smottamenti, colate detritiche e distacchi imminenti;
- l'Ufficio Territoriale del Governo di Chieti già dalla sera del 31 marzo 2026 attivava il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) presso la Prefettura di Chieti;
- con Ordinanza Sindacale n. 6 del 1° aprile 2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per emergenza maltempo;

DATO ATTO CHE in data odierna, 04/04/2026, lo scrivente Sindaco ha effettuato un sopralluogo sul territorio comunale unitamente al Vicesindaco e all'Assessore delegato alla Protezione Civile per verificare lo stato della viabilità rurale a seguito delle recenti precipitazioni, rilevando che lo smottamento di terreno e detriti in località Piano ha completamente invaso e bloccato la carreggiata della strada vicinale bianca — nel tratto che dalla Strada Comunale di Santa Maria Maddalena procede verso est parallelamente al Vallone Dentro per circa 300 metri — determinandone l'interruzione fisica, la totale impraticabilità e un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ai mezzi agricoli e alle macchine operatrici abitualmente transitanti nell'area;

VISTI:

- il Bollettino di criticità del giorno 04 Aprile 2026 emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Regione Abruzzo (Prot. prov. N 8765 del 04 Aprile 2026), con il quale è stata dichiarata per la zona di allerta del Bacino del Sangro una criticità ARANCIONE per rischio idrogeologico, con previsione di fenomeni diffusi di instabilità di versante, quali frane superficiali e colate rapide di detriti;
- l'Avviso di criticità n. 5 del 4 Aprile 2026 emesso dal medesimo Centro Funzionale d'Abruzzo (Prot. prov. N 8764 del 04 Aprile 2026), il quale conferma il rischio idrogeologico localizzato sul territorio e lo stato di saturazione dei suoli, evidenziando un elevato pericolo di smottamenti, scivolamenti di masse terrose e potenziali cedimenti strutturali della sede stradale;

RITENUTO necessario ed urgente, a tutela della sicurezza degli utenti della strada e degli operatori agricoli, disporre l'immediata interdizione totale al traffico della predetta strada vicinale;

VISTI:

- gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- l'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- l'art. 54, comma 4, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATI i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

ORDINA

1. L'immediata chiusura al transito (veicolare e pedonale) della strada vicinale bianca denominata "Piano", a partire dall'intersezione con la Strada Comunale di Santa Maria Maddalena per un tratto di 300 metri verso est, stante il blocco totale della sede stradale causato dallo smottamento.
2. L'assoluto divieto di accesso a ogni categoria di utente, con specifica estensione ai mezzi agricoli e macchine operatrici, fino alla rimozione del materiale e alla successiva verifica della stabilità del versante e del fondo stradale.
3. L'apposizione di idonea segnaletica stradale di "Strada Interrotta" e sbarramenti fisici a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine siano incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, provvedendo alla vigilanza e alla verifica della stretta osservanza di quanto disposto.

DISPONE

La pubblicazione del provvedimento *de quo* all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune, al fine di renderla nota alla cittadinanza, e la sua trasmissione, per opportuna conoscenza e per i profili di competenza: alla Prefettura di Chieti; alla Provincia di Chieti; all'Agenzia di Protezione Civile Regione Abruzzo; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

al Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna; all'Ufficio Tecnico Comunale Sede; al Servizio di Polizia Locale Sede.

INFORMA

che per le trasgressioni a quanto innanzi disposto trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e, ove il fatto costituisca reato, l'art. 650 del Codice Penale. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-04-2026 al 19-04-2026.

Lì 04-04-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to